

COMUNE DI S. GIMIGNANO

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Capo I - Descrizione del Piano Comunale di Classificazione Acustica

Art. 1. Finalità e contenuto del Piano

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è redatto ai sensi e con le finalità dell'art. 4 della L.R. n° 89 del 01.12.1998.

Il PCCA contiene l'indicazione delle zone acusticamente omogenee a ciascuna delle quali vengono assegnati, in applicazione degli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, i relativi valori di emissione, di immissione, di qualità e di attenzione, e l'indicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

Il PCCA si applica all'intero territorio comunale in coerenza con gli altri strumenti urbanistici comunali.

Art. 2. Riferimenti legislativi e normativi per la redazione e l'attuazione del Piano

Il PCCA è redatto ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale che qui di seguito si riporta:

- Legge n° 447 del 26 .10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Legge Regionale n° 89 del 01.12.1998 "Norme in materia di inquinamento acustico"
- D.P.C.M. 01.01.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- D.P.C.M. 16.03.1998 "Tecniche di misura dell'inquinamento acustico"
- Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n° 77 del 22.02.2000 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 89/98 *Norme in materia di inquinamento acustico*".

Il PCCA fa propri gli obiettivi e le tutele stabiliti dalla L. 447/95 con particolare riferimento all'art. 4 comma 1 lettera a).

Art. 3. Elaborati del Piano Comunale di Classificazione Acustica

Il Piano di compone dei seguenti elaborati:

a) Relazione tecnica contenente:

- il quadro conoscitivo dettagliato del territorio (L. R. 89/98 art. 4 comma 4 e L.R. 5/95 art. 24 c.2 lett. a);
- il metodo adottato per arrivare allo schema di classificazione (Del. Reg. n° 77/00 P. 1, art. 11);
- il processo di verifica e ottimizzazione dello schema di zonizzazione acustica (Del. Reg. n° 77/00 Parte 1, art. 11).

b) Norme Tecniche contenenti prescrizioni e indicazione di gestione in relazione a:

- classificazione acustica del territorio comunale;
- trasformazioni territoriali;
- interventi sul traffico e sui servizi pubblici;
- provvedimenti amministrativi e sanzioni;
- aggiornamento della zonizzazione acustica.

- c) Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni per le attività temporanee e le manifestazioni in luogo pubblico od aperte al pubblico contenente:
 - modalità per il rilascio delle autorizzazione comunali per le attività di cui alla L.R. n. 89/98 art. 2, comma 2, lettera c (Del. Reg. n° 77/00 Parte 3);
 - i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione (Del. Reg. n° 77/00 Parte 3, art. 3);
- d) Regolamento Comunale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, contenente indicazioni su:
 - Documentazione di impatto acustico;
 - Documentazione previsionale del clima acustico.
- e) Cartografia del PCCA:
 - n° 4 Tavole di sintesi della suddivisione nelle diversi classi acustiche di tutto il territorio comunale, in scala 1:10.000;
 - n° 3 Tavole delle infrastrutture esistenti su tutto il territorio comunale, in scala 1:10.000;
 - n° 8 Tavole di dettaglio, in scala 1.2.000:
 - TAV. 1.1 SAN GIMIGNANO
 - TAV. 1.2 SAN GIMIGNANO
 - TAV. 2 S. LUCIA
 - TAV. 3 CANONICA
 - TAV. 4 CUSONA
 - TAV. 5 PANCOLE
 - TAV. 6 ULIGNANO
 - TAV. 7 CASTEL SAN GIMIGNANO
- f) Fanno inoltre parte integrante del PCCA quali elementi per la valutazione della situazione in atto sul territorio gli elaborati predisposti per il Piano di Fattibilità.

Non sono parte integrante del PCCA, ma ne costituiscono riferimento conoscitivo indispensabile ai fini del coordinamento del piano comunale di classificazione acustica con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale (L.R. 89/98, art. 2, comma 2, lettera g) i seguenti documenti:

- REGOLAMENTO URBANISTICO
Cartografia di azzonamento, scala 1:10.000 e scala 1:2.000
Norme Tecniche di Attuazione

Capo II - Classificazione acustica del territorio comunale

Art. 4. Zone Omogenee

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di S. Gimignano ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14,11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per la classificazione del territorio comunale, ai sensi dell'art.4 della Legge si è fatto riferimento alla Deliberazione n. 77 del C.R.T. del 22.02.2000.

La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14.11.97, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle seguenti quattro classi delle sei individuate dallo stesso Decreto:

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici etc.

CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:10.000 e per le aree urbane su cartografia in scala 1:2000.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano Regolatore Generale.

Art. 5. Zone Particolari

Aree adibite a manifestazioni temporanee

Per queste aree è prevista la deroga ai limiti come disciplinato dal “Regolamento Comunale per il rilascio di autorizzazioni in deroga per le attività temporanee e le manifestazioni in luogo pubblico od aperte al pubblico” del Comune di S. Gimignano.

Secondo tale regolamento le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi (ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 1.03.91 e dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95) possono essere autorizzate se non comportano il superamento dei limiti indicati dal regolamento per l'area a tale attività destinata o il superamento dei limiti di zona; possono altresì essere rilasciate autorizzazioni in deroga ai suddetti limiti secondo quanto indicato dal citato regolamento (v. successivo art. 7). I limiti devono essere sempre considerati limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica; essi sono misurati nel perimetro esterno delle zone nelle quali si colloca l'attività rumorosa, senza considerare in questo caso i limiti differenziali.

Le deroghe potranno essere concesse soltanto dopo che il tecnico competente abbia verificato l'impossibilità di rispettare i limiti di legge nonostante la realizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica adottabili.

La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95: in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del D.P.R. 18,11.1998, n. 459 che le definisce come segue:

"A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- *m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, Tale fascia viene suddivisa In due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.*
- *m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.*
- *Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".*

Nelle tavole denominate "Tavole delle infrastrutture", facenti parte del PCCA, sono riportate sia l'estensione delle fasce territoriali di pertinenza sia i limiti validi all'interno di tali fasce previsti dal D.P.R. per la sorgente sonora ferroviaria; per le altre sorgenti sonore presenti all'interno delle fasce di pertinenza delle aree ferroviarie valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

Aree stradali

La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95: in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali sono definite in quello che allo stato attuale è solo una bozza di decreto. Pertanto le aree stradali non sono state ancora regolamentate. Nelle tavole denominate "Tavole delle infrastrutture", facenti parte del PCCA, sono riportate sia l'estensione delle fasce territoriali di pertinenza sia i limiti validi all'interno di tali fasce in base alla bozza di decreto. In particolare a titolo puramente indicativo e in attesa dell'emanazione dell'apposito decreto le fasce di pertinenza e i relativi limiti si definiscono come segue:

A partire dal bordo esterno della carreggiata e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- *m 100 per le infrastrutture di tipo A, B, C secondo la classificazione del D.Lgs 30.4.92, n. 285, e successive modificazioni;*
- *m 60 per le infrastrutture di tipo D secondo la classificazione del D.Lgs 30.4.92, n. 285, e successive modificazioni.*

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i seguenti limiti:

- *70-60 dBA rispettivamente per il periodo diurno e notturno di cui al successivo art. 6 per le infrastrutture di tipo A, B, C secondo la classificazione del Codice della Strada;*
- *65-55 dBA rispettivamente per il periodo diurno e notturno di cui al successivo art. 6 per le infrastrutture di tipo D secondo la classificazione del Codice della Strada.*

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

Art. 6. Limiti Acustici

Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14.11.97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
I valori limite di immissione sono distinti in:

valori limite assoluti: determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

valori limite differenziali: determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge.

Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14.11.97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato il decreto di cui alla Legge n.447/95.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11.12.96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.3.98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5.12.97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

Situazioni di compatibilità

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14.11.97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dBA.

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

Situazioni di potenziale incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dBA, dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto.

Situazioni di incompatibilità

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona e confine tra classi acustiche che differiscono per più di 5 dBA.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro i limiti.

Art. 7. Deroghe

La deroga ai limiti acustici definiti con la classificazione acustica del territorio comunale è definita mediante il "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per le attività temporanee e le manifestazioni in luogo pubblico od aperte al pubblico".

Vengono stabilite nel Regolamento varie tipologie di deroga; qualora i provvedimenti di deroga non rientrino nelle tipologie previste dal Regolamento, il Comune deve acquisire il parere della ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzatorio.

Il Regolamento fissa inoltre i contenuti della documentazione da accompagnare alla richiesta di autorizzazione, nonché gli orari di svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo.

Capo III - Trasformazioni territoriali

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di S. Gimignano, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

Art. 8. Piani Urbanistici Attuativi

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, i Piani per gli Insediamenti Produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dBA.

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "*Documentazione di Impatto Acustico*" o la "*Valutazione Previsionale del Clima Acustico*", che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capo II considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e

sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi.

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali...).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della Documentazione di Impatto Acustico o della Valutazione Previsionale del Clima Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

Art. 9. Altri Interventi

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione, autorizzazione, ecc. la *Documentazione di Impatto Acustico* per gli interventi relativi alle seguenti attività :

- opere soggette a V.I.A.;
- discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione; ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- cave;
- impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs 30.4.92, n. 285, e successive modificazioni.

L'assenza della Documentazione di Impatto Acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di Documentazione di Impatto Acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, su modulistica predisposta dell'Amministrazione Comunale, in sostituzione della Documentazione di Impatto Acustico.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

E' fatto obbligo di produrre una *Valutazione Previsionale del Clima Acustico* delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti.

La Valutazione Previsionale del Clima Acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui al Capo II, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M.14.11.97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

L'assenza della Valutazione Previsionale del Clima Acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Art. 10. Documentazione acustica da allegare e procedure amministrative

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

La documentazione acustica da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

La dettagliata definizione della documentazione acustica essenziale al rispetto delle presenti norme e di quelle sovraordinate e delle procedure amministrative è riportata nel "Regolamento per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse".

Art. 11. Valutazioni

Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai limiti riportati nel punto 1.3. delle presenti norme tecniche e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).

Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal P.R.G. vigente, per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella Valutazione Previsionale del Clima Acustico

venga dimostrato che:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
 - non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
 - non siano tecnicamente raggiungibile i limiti previsti dalle classe di riferimento,
- è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora:
- sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica;
 - sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5.12.1997 “*Determinazione dei requisiti acustici degli edifici*” .

Capo IV - Interventi sul traffico e sui servizi pubblici

L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici del Comune di S. Gimignano, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

Art. 12. Interventi sul traffico

I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

Art. 13. Interventi sui servizi pubblici

Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

A tale proposito sono, in particolare, soggetti a Valutazione di Impatto Acustico i seguenti servizi:

- trasporto pubblico urbano;
- raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

Art. 14. Documentazione acustica da allegare

Per gli interventi suddetti è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

La documentazione da produrre per la valutazione comprende:

- la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- la valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i ricettori sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
- la descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti

fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

Capo V - Provvedimenti amministrativi e sanzioni

Art. 15. Norme generali

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di cui al capo I punto 1.3 delle presenti norme è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L. 447/95.

In caso di mancata presentazione della Documentazione di Impatto Acustico o della Valutazione Previsionale del Clima Acustico nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

Capo VI - Aggiornamento della zonizzazione acustica

Art. 16. Obiettivi e modalità

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

- all'atto di adozione di varianti specifiche o generali al PRG;
- all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.